

# **ACCORDO SULLA COMMISSIONE PARITETICA DI FIDUCIA (CPF CONSULENZA DIABETOLOGICA – H+)**

tra

**H+ Gli Ospedali Svizzeri (H+)**

e

**santésuisse – Gli assicuatori malattia svizzeri  
gli assicuatori secondo la Legge federale  
sull'assicurazione infortuni, rappresentati dalla  
Commissione delle tariffe mediche LAINF (CTM),  
l'Assicurazione per l'invalidità (AI), rappresentata dall'  
Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS),  
l'Ufficio federale dell'assicurazione militare (UFAM)  
(detti in seguito assicuatori)**

Visto l'articolo 7 della Convenzione tariffaria H+-santésuisse/CTM/UFAS/UFAM del 1° ottobre 2002 disciplinante la rimunerazione delle prestazioni ambulatorie in materia di consulenza diabetologica negli ospedali, si conviene quanto segue:

## **Art. 1 Premessa**

In virtù dell'articolo 7 della Convenzione tariffaria del 1° ottobre 2001 disciplinante la rimunerazione delle prestazioni ambulatorie in materia di consulenza diabetologica negli ospedali, quale organo di conciliazione contrattuale viene istituita una Commissione paritetica di fiducia (CPF) competente per tutti i cantoni.

## **Art. 2 Compiti**

<sup>1</sup>La CPF funge da istanza di conciliazione, prima della procedura arbitrale, per tutte le controversie derivanti dall'applicazione della Convenzione tariffaria menzionata nell'articolo 1.

<sup>2</sup>La CPF tratta le richieste relative all'interpretazione della tariffa e alle nuove tariffazioni. Inoltre è incaricata di valutare le misure e i metodi nella consulenza diabetologica.

<sup>3</sup>Nelle sue raccomandazioni la CPF tiene conto dei principi di efficacia, economicità e adeguatezza.

<sup>4</sup>Alla CPF compete di stabilire i contributi dei non membri e la loro utilizzazione.

<sup>5</sup>La CPF coordina la sua attività con la CPF che è stata convenuta tra gli assicuatori e l'Associazione svizzera per diabete.

## **Art. 3 Competenze**

<sup>1</sup>Per i mandati conformemente all'articolo 2 capoverso 1 la Commissione non ha alcun potere di decisione.

<sup>2</sup>Sulle sue proposte di conciliazione, che hanno carattere di perizia, deve sussistere l'unanimità.

#### **Art. 4 Organizzazione della CPF**

<sup>1</sup>La CPF è composta di:

- a tre rappresentanti di H+,
- b tre rappresentanti di santésuisse,
- c tre rappresentanti della CTM, dell'AI e dell'AM.

<sup>2</sup>I rappresentanti della CTM, dell'AI e dell'AM non hanno il diritto di voto per le proposte di conciliazione che concernono santésuisse.

<sup>3</sup>I rappresentanti di santésuisse non hanno il diritto di voto per le proposte di conciliazione che concernono la CTM, l'AI e l'AM.

<sup>4</sup>Per le altre decisioni, la CPF stabilisce la procedura.

<sup>5</sup>Le parti contraenti designano un sostituto per ciascuno dei loro membri.

<sup>6</sup>La presidenza è assunta da H+.

<sup>7</sup>La segreteria della CPF è gestita da H+.

<sup>8</sup>La CPF può definire in un regolamento lo svolgimento della procedura.

<sup>9</sup>Le domande destinate alla CPF sono da indirizzare ad H+, Segreteria della CPF consulenza diabetologica, Lorrainestrasse 4A, casella postale 302, 3000 Berna 11.

#### **Art. 5 Ricorso a esperti**

La Commissione è autorizzata a ricorrere a esperti o ad adottare altre misure per chiarire le controversie.

#### **Art. 6 Procedura**

<sup>1</sup>Ogni richiesta rivolta alla CPF deve contenere le conclusioni, la motivazione e i documenti necessari per il giudizio del caso.

<sup>2</sup>La CPF elabora una proposta di conciliazione entro quattro mesi dal ricevimento della documentazione completa.

<sup>3</sup>Le sedute della CPF vengono verbalizzate.

<sup>4</sup>La Commissione comunica per iscritto le sue proposte di conciliazione.

<sup>5</sup>Se la CPF è nell'impossibilità di emettere una proposta di conciliazione entro quattro mesi dal ricevimento della documentazione completa o se una delle parti respinge la proposta di conciliazione, si può adire il tribunale arbitrale.

<sup>6</sup>Con riserva del capoverso 5, una proposta di conciliazione può essere contestata nel termine di 30 giorni.

<sup>7</sup>La pubblicazione delle proposte di conciliazione fatte dalla CPF spetta alle parti contraenti.

**Art. 7 Finanziamento**

<sup>1</sup>Le parti contraenti provvedono a indennizzare i propri rappresentanti. I costi della segreteria sono ripartiti.

<sup>2</sup>La procedura è gratuita per il richiedente. Resta riservato l'articolo 7 capoverso 3.

<sup>3</sup>Alle parti che agiscono per temerarietà può essere addebitata la totalità o una parte dei costi.

**Art. 8 Entrata in vigore / disdetta**

<sup>1</sup>Il presente accordo entra in vigore il 1° ottobre 2002.

<sup>2</sup>La procedura di disdetta è regolata secondo l'articolo 8 della Convenzione tariffaria del 1° ottobre 2002, menzionata nell'articolo 1.

Berna, Soletta, Lucerna, 25 settembre 2002

**H+ Gli Ospedali Svizzeri**

Il presidente: La direttrice:

P. Saladin

U. Grob

**santésuisse**

Il presidente: Il direttore:

**Commissione delle tariffe mediche LAINF (CTM)**

Il presidente:

Ch. Brändli

M.-A. Giger

W. Morger

**Ufficio federale delle assicurazioni sociali**

Divisione assicurazione invalidità

La vicedirettrice:

**Ufficio federale dell'assicurazione militare**

Il vicedirettore:

B. Breitenmoser

K. Stampfli